

VERBALE N. 64 DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22/08/2022.
CONVOCAZIONE

L'anno duemilaventidue del mese di agosto il giorno 22 alle ore venti e trenta (20.30), essendo andata deserta la prima convocazione dell'Assemblea Straordinaria, il giorno 18-08-2022, alle ore 20.30,

si è riunita in videoconferenza, in modalità online, da remoto, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Grazia e pace, in seconda convocazione, per procedere alla discussione e deliberare il seguente o.d.g:

- 1) adeguamento dello Statuto sociale ai requisiti ed alle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 117/2017 "Codice del Terzo settore", così come modificato dal D. Lgs. N. 105/2018;
- 2) varie ed eventuali.

Presiede la seduta la Presidente dott.ssa Silvia Garaffoni e svolge la funzione di Segretario il dott. Pietro Leonardi. La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, sono presenti, collegati on line, n.12 associati, dei 14 iscritti. Non vi è nessuna delega. Presente anche il consulente spirituale Don Pasquale Gentili.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'o.d.g. la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo in seguito alle richieste di modifica pervenute dall'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - VERIFICA DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE DI CUI AL D.LGS 117/2017 E SS. MM. II.- SEZIONE A) - "ASSOCIAZIONE GRAZIA E PACE ODV". CODICE FISCALE: 90029390409 e quindi alla comunicazione dei motivi ostativi all'iscrizione all'ART. 31 CO. 8 DEL D.M. 106/2020, ha ritenuto necessario indire un'Assemblea Straordinaria dei soci per adeguare lo Statuto sociale alle richieste pervenute.

Successivamente dà lettura delle proposte di modifica elaborate secondo i requisiti richiesti. Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto formulato e totalmente favorevoli alle proposte di modifica illustrate dalla Presidente.

Al termine l'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare le modifiche allo Statuto, adeguandolo alle richieste avanzate in seguito alla verifica dei requisiti per l'iscrizione al REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE. Il testo dello Statuto approvato, con le modifiche intervenute, viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Non essendovi altro da discutere e nessun altro avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 22.00

IL PRESIDENTE

Silvia Garaffoni

IL SEGRETARIO

Pietro Leonardi

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

Registrato a Cesena il 06. SET. 2022
N. 1871 Mod. 3 €
Euro esente

IL DIRETTORE

[Firma]





STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1,1- E' costituita, ai sensi del D.LGS. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore, l'Associazione senza fini di lucro, denominata "ASSOCIAZIONE GRAZIA E PACEODV".

1,2- L'Associazione ha sede in Cesena, Fraz. Saiano, per ora in Via Prov. Sorrivoli 4955.

L'Associazione, su autorizzazione dell'Assemblea dei soci, può istituire altrove sedi secondarie.

Nell'ambito dello stesso comune l'eventuale cambio di indirizzo, se disposto con Assemblea ordinaria dei soci, non costituisce modifica dello Statuto sociale.

1,3-La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, non essendovi limite di tempo alle sue finalità.

L'Associazione si estinguerà per deliberazione dei soci, riuniti in Assemblea Straordinaria, con delibera assunta con le maggioranze previste dall'art. 9,9 del presente Statuto Sociale.

ART. 2

SCOPI E FINALITA'

2,1- L'Associazione, non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: sensibilizzare le persone, promuovere e gestire Comunità e Case-famiglia, animare e sostenere famiglie e gruppi di famiglie che siano aperte all'ACCOGLIENZA e disponibili a vivere concretamente la CONDIVISIONE, specialmente con coloro che si trovano in particolari situazioni di emarginazione e di disagio.

2,2- Attraverso queste realtà di accoglienza, nella corresponsabilità, rafforzando la consapevolezza dell'appartenenza con il dialogo, l'ascolto, il rispetto della diversità, l'Associazione offre a tutti occasioni per la crescita personale e comunitaria, crescita che investe le molteplici dimensioni della vita umana.

2,3- Per il perseguimento di tali finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata



r_emiro.Giunta - Prot. 06/09/2022.0816399.E

abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economicamente svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e dirispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di organizzare attività di sostegno ed assistenza per Handicappati fisici e psichici, pazienti psichiatrici, disadattati sociali, ammalati in genere, minori in difficoltà, extracomunitari, ragazze madri, anziani. E' inoltre impegnata nella ricerca, nell'elaborazione, nell'offerta di specifici "servizi", di programmi di riabilitazione e di reinserimento sociale e lavorativo;

2,4- L'Associazione promuove e/o sostiene progetti e iniziative di pace, di nonviolenza, di rispetto della vita umana, di difesa dei diritti umani, di salvaguardia dell'ambiente, di solidarietà sociale e di collaborazione con i paesi in via di sviluppo.

Organizza, tra l'altro, attività per il recupero ed il riciclaggio dell'"usato" ed aderisce al progetto denominato, "Commercio equo e solidale", favorendo l'informazione, la diffusione e la vendita di prodotti artigianali ed alimentari, provenienti dai paesi più poveri, e che rispondano ai seguenti requisiti: rispetto della salute e dell'ambiente, eliminazione di ogni forma di sfruttamento, sia nel ciclo produttivo, che in quello distributivo.

2,5- L'Associazione riconosce le proprie radici cristiane, in particolare si ispira alla Tradizione delle Comunità aperte all'accoglienza e alla condivisione, ma ad essa può associarsi chiunque, anche ancorato a

tradizioni religiose diverse, o al di fuori di un'esplicita appartenenza religiosa, ne condivida le finalità e gli scopi.

2,6- In particolare, per il conseguimento dei propri fini, l'Associazione si propone di realizzare ogni possibile sinergia, attraverso momenti e spazi di integrazione pubblico/privato, secondo le modalità e con gli strumenti assentiti dalle Leggi sopra citate.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:

a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

b) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto.

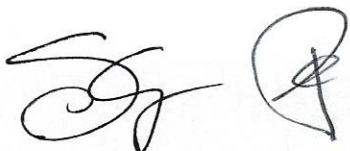
Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART.3

GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI DEI SOCI

3,1- L'attività primaria, nonché le altre attività effettuate dall'Associazione, saranno svolte tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, integrate da prestazioni



professionali e consulenze, nei limiti e nelle forme consentiti dalla Legge. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in nessun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari ed è incompatibile con la qualifica di lavoratore subordinato o autonomo.

3,2- Agli aderenti possono solamente essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute ed inerenti esclusivamente all'attività prestata; queste devono essere adeguatamente documentate ed approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa.

ART. 4

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

4,1- Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive delle gestioni. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

4,2- L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti entrate:

- a) quote associative;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifici e documentati progetti e attività;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

4,3- L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e

s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 5

UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

(PREVISIONE DI LEGGE OBBLIGATORIA)

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 6

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

6,1- Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a realizzare nei limiti stabiliti gli scopi dell'Associazione.

6,2- E' prevista altresì l'adesione di sostenitori, persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, senza diritto di voto in Assemblea. I sostenitori anzidetti, non soci, sono tenuti al versamento di un contributo annuo di importo almeno pari alla quota associativa prevista per i soci.

ART. 7

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

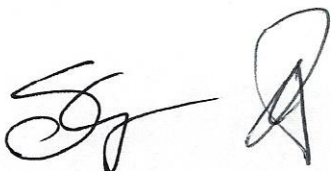
7,1- L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

7,2- Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

7,3- La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito o, comunque, oltre i due mesi dall'eventuale sollecito;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e dei regolamenti;
- e) per contrasto con i principi morali dell'Associazione;
- f) per il venir meno dei requisiti richiesti per l'appartenenza all'Associazione.

7,4- L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.



In ogni caso , prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

7,5- Il socio receduto, decaduto, o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né di quote del patrimonio che l'Associazione abbia accumulato.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

ART. 8

DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

8,1- I soci sono obbligati:

a) ad osservare le norme previste dal presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, conformando il proprio comportamento alle finalità ed ai principi ispiratori dell'Associazione;

b) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

8,2- I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto.

c) I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o pec con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

ART. 9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

9,1- Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Segretario;

e) il Revisore dei Conti;



ART. 10

L'ASSEMBLEA

10,1- L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché non all'estero.

10,2- Ogni quota da diritto ad un voto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno un mese ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Un socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta da un altro socio, che non sia né il Presidente, né un membro del Consiglio Direttivo.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) altri soci.

10,3- L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio dell'esercizio;
- b) approva gli eventuali bilanci preventivi ed i rendiconti morali e finanziari che saranno sottoposti al suo esame;
- c) nomina i componenti del Consiglio direttivo;
- d) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- e) stabilisce le direttive generali dell'attività dell'Associazione;
- f) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- g) promuove l'azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo, il Segretario e il Presidente dell'Associazione;
- h) delibera tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporle;
- i) acquista e vende beni immobili;
- m) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci,

10,4- L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati, ne ravvisino l'opportunità.

10,5- L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per la ordinaria, delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga e durata dell'Associazione.

10,6- L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza, dal Segretario e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni dell'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. L'avviso deve indicare il luogo della riunione, il giorno e l'ora, sia per la prima che per la seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da discutere. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo; tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli

intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

10,7- L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente, o rappresentata, almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi non prima di 24 ore dalla prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti, o rappresentati.

10,8- Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

10,9- Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e le devoluzioni del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati

Ogni altra deliberazione dell'Assemblea straordinaria è valida quando sia approvata da almeno i tre quarti dei presenti.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno due mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

ART.11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

11,1- Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di n.5 (cinque) ed un massimo di 9 (nove) eletti fra i soci, dall'Assemblea dei soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'Atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

11,2- Decade dalla carica di Consigliere colui che per tre volte consecutive non partecipi alle riunioni, senza dare alcuna giustificazione. Nel caso in cui, per dimissioni, decadenza della qualità di socio e/o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il consiglio direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. Nel caso in cui non è possibile attuare tale modalità, l'Assemblea provvederà alla sua sostituzione nella prima riunione utile ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri

del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

11,3- Qualora, allo scadere dell'eventuale termine fissato dall'Assemblea, questa non abbia provveduto alla nomina del nuovo Consiglio, i vecchi organi resteranno in carica con pienezza di poteri, fino al momento in cui i nuovi organi non saranno ricostituiti.

11,4- Il Consiglio Direttivo é l'organo amministrativo dell'Associazione ed ha il compito di dare attuazione ai programmi ed alle direttive dell'Assemblea, in particolare deve:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre lo schema di bilancio;
- c) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, scegliendoli fra i Consiglieri eletti dall'Assemblea;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea;
- f) assumere e licenziare eventuali dipendenti;
- g) approvare il testo delle convenzioni da stipulare con istituzioni, Enti pubblici e privati, imprese e affini;
- h) deliberare l'acquisto e la vendita di beni mobili;
- i) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- l) adottare ogni altro provvedimento che non sia di competenza dell'Assemblea e che si renda necessario al buon funzionamento dell'Associazione ed al raggiungimento dello scopo sociale.

11,5- Il Consiglio Direttivo é presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

11,6- Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

La convocazione ha luogo mediante invito scritto al domicilio dei Consiglieri, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo anche telefonicamente con un anticipo di sole dieci ore.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.

11,7- I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nell'adunanza successiva e conservati agli atti.

11,8- Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di invitare ad assistere alle adunanze, professionisti e/o esperti con funzione consultiva.

ART. 12

IL PRESIDENTE

12,1- Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, Il Presidente vigila sul funzionamento generale dell'Associazione, affinché nelle sue attività essa si mantenga nell'ambito dello Statuto e sia coerente con i suoi principi ispiratori.

Presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, esercitando in entrambi gli organi il diritto di voto.

Stipula a nome dell'Associazione, contratti di acquisto e di vendita di immobili, deliberati dall'Assemblea.

Per l'adempimento di singoli atti di sua competenza, o allo stesso demandati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo nei limiti delle rispettive attribuzioni, il Presidente può farsi sostituire da uno o più rappresentanti speciali da lui nominati nelle forme prescritte dalla legge.

12,2- Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

12,3- In caso di morte, dimissioni o impedimento non temporaneo del Presidente, il Vicepresidente provvede, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, a convocare il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

Il nuovo Presidente durerà in carica quanto il Consiglio Direttivo in carica al momento della sua elezione.

Nell'intervallo di tempo tra la cessazione del vecchio Presidente e l'assunzione dei poteri da parte del nuovo Presidente, questo sarà sostituito per gli atti urgenti e di ordinaria amministrazione dal Vicepresidente.

ART. 13

IL SEGRETARIO

13,1- Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti.

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e del libro dei volontari assicurati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell'Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 14

IL REVISORE DEI CONTI UNICO

Il Revisore dei Conti Unico, ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario, viene eletto dall'Assemblea anche fra i non associati.



Il Revisore dei Conti Unico, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Revisore dei Conti Unico controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio d'esercizio

ART. 15

GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

15,1- Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 3.

ART. 16

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole conciliatore e che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Forlì - Cesena.

ART. 17

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 18

FIRMA SOCIALE

18,1- La firma sociale spetta al Presidente dell'Associazione e al Segretario che la esercitano disgiuntamente fra loro per gli atti di ordinaria amministrazione.

18,2- Per gli atti di straordinaria amministrazione la firma spetta esclusivamente al Presidente dell'Associazione.

ART. 19

NORMA GENERALE

19,1- Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento alle norme di leggi vigenti in materia.

Art. 20

NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'associazione
GRAZIA E PACE PDV di SAIANO DI CESENA
- 22/08/2022

IL PRESIDENTE

Silvio Garaffoni

IL SEGRETARIO

Piero Paoletti

ALLEGATO N. 01 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA

IL 06 SET, 2022 AL N. 1871 MOD. 3

IL DIRETTORE

Je

